



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, SPECIALI E SICUREZZA DEL
MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

Via Piangipane, 79-83 - 44121 Ferrara T: +39 0532-769137 F: +39 0532-711772

INDICE

SEZIONE I - PREMESSE	1
SEZIONE II - GENERALITA'	4
Articolo 1: Oggetto del Contratto.....	4
Articolo 2: Luogo di svolgimento del servizio	6
Articolo 3: Durata del Contratto	6
Articolo 4: Importo presunto del Contratto	7
Articolo 5: Identificazione degli impianti oggetto del servizio.....	7
Articolo 6: Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	7
Articolo 7: Direttore tecnico di Commessa.....	8
Articolo 8: Personale dell'Appaltatore	8
Articolo 9: Rapporti con il Responsabile tecnico del Museo ed il personale di altre Ditte manutentrici ...	9
Articolo 10: Prescrizioni atte a garantire la sicurezza del personale e dei visitatori	10
Articolo 11: Qualità ed impiego dei materiali per tutti i lavori di manutenzione.....	12
Articolo 12: Gestione dei rifiuti derivanti da interventi di manutenzione	13
SEZIONE III – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE	
ALLARME INCENDIO.....	14
Articolo 13: Descrizione degli impianti	14
SEZIONE IV - MANUTENZIONE ORDINARIA	16
Articolo 14: Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria.....	16
Articolo 15: Consegna e riconsegna degli impianti	18
Articolo 16: Avvio delle attività	19
Articolo 17: Programmazione e tempistica degli interventi	19
Articolo 18: Documentazione del servizio di manutenzione	20
Articolo 19: Attività preliminari ai controlli periodici di manutenzione	21
Articolo 20: Documentazione ad esito dell'intervento manutentivo	21
Articolo 21: Ulteriori oneri inclusi nel servizio di manutenzione a canone	22
Articolo 22: Interventi non conclusi nell'ambito della manutenzione ordinaria periodica.....	23
Articolo 23: Manutenzione urgente in pronto intervento, reperibilità.....	23
Articolo 24: Formazione del personale interno - assistenza alla sorveglianza	24
SEZIONE V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25
Articolo 25: Manutenzione straordinaria	25
Articolo 26: Tipologia degli interventi	25
Articolo 27: Interventi di somma urgenza.....	26



Articolo 28:	Interventi di urgenza.....	26
Articolo 29:	Interventi programmati	27
Articolo 30:	Programmazione e tempistica degli interventi	27
Articolo 31:	Richieste di intervento.....	28
Articolo 32:	Reportistica, rendicontazione e relative tempistiche di consegna	29
Articolo 33:	Modalità di esecuzione degli interventi	30
Articolo 34:	Garanzia degli impianti.....	31
Articolo 35:	Servizi di progettazione e consulenza tecnica.....	31
Articolo 36:	Direzione lavori	32
Articolo 37:	Definizione del corrispettivo a misura per interventi di manutenzione straordinaria	32
Articolo 38:	Osservanza di Leggi, decreti, regolamenti.....	33
SEZIONE VI - NORME GENERALI.....		34
Articolo 39:	Servizi igienici, spogliatoi, attrezzature, magazzini, automezzi	34
Articolo 40:	Tutela della sicurezza	34
Articolo 41:	Tutela dei lavoratori in materia di materia previdenziale, assistenziale e retributiva.....	35
Articolo 42:	Collaudi, verifiche e controlli della Committente	36
Articolo 43:	Riservatezza	36
Articolo 44:	Responsabilità ed assicurazioni.....	37
Articolo 45:	Garanzia definitiva	37
Articolo 46:	Responsabilità per danni.....	38
Articolo 47:	Norme regolatrici e disciplina applicabile	38
Articolo 48:	SubContratto	38
Articolo 49:	Corrispettivo e modalità di pagamento.....	39
Articolo 50:	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	40
Articolo 51:	Penali	40
Articolo 52:	Recesso e risoluzione	41
Articolo 53:	Esecuzione in danno	42
Articolo 54:	Divieto di cessione del contratto	42
Articolo 55:	Codice etico	43
Articolo 56:	Controversie - foro competente.....	43

SEZIONE I - PREMESSE

Scopo del Capitolato

Scopo del presente Capitolato è quello di definire le prestazioni, le forniture e le reciproche obbligazioni a carico dell'Appaltatore e della Committente, in conseguenza della stipula del Contratto relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah".

Definizioni

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:

Committente	Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del Contratto. Nello specifico tale soggetto si identifica nella Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, nel testo indicata anche sinteticamente Fondazione MEIS
Appaltatore	L'operatore economico che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e prescritto.
Canone	Corrispettivo economico annuale con cui sono remunerati tutti i servizi continuativi di manutenzione ordinaria preventiva, programmata e correttiva. L'importo del Canone è determinato in funzione del ribasso offerto dall'affidataria
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Persona nominata dalla Fondazione MEIS come responsabile dei rapporti con l'Appaltatore e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante della Fondazione MEIS nei confronti dell'Appaltatore medesimo. Al Direttore dell'Esecuzione compete il monitoraggio e controllo del Piano dettagliato degli Interventi e della corretta e puntuale erogazione dei servizi in esso presenti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha inoltre il compito di approvare eventuali Ordini di Intervento per attività extra-canone.
Direttore Tecnico di Commessa	Persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale interfaccia unica nei confronti della Fondazione MEIS, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti allo svolgimento delle attività previste nello stesso, nonché negli eventuali Ordini di Intervento. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali nonché di potere di delega interna per le attività di Direttore Tecnico di Commessa, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Giorni lavorativi	Per giorni lavorativi sono da intendersi i giorni dal lunedì al sabato, escluse solo le festività nazionali.

Ordine	Documento con il quale la Fondazione MEIS affida uno specifico intervento extra- canone opportunamente quantificato.
Programma di manutenzione impianti	Elaborato documentale proposto dalla Fondazione MEIS che formalizza la "Configurazione di servizio" e che verrà verificato ed eventualmente implementato dall'Appaltatore e successivamente controfirmato dalle parti.
Piano di controllo periodico e manutenzione ordinaria	Programma con dettaglio temporale, con l'indicazione di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento (attività a canone per manutenzione ordinaria preventiva programmata).
Rapporto di Intervento a guasto	Modulo redatto dall'Appaltatore al termine degli interventi effettuati in caso di guasto, da consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni inerenti all'intervento.
Rapporto di Intervento Manutentivo	Modulo redatto dall'Appaltatore al termine di ogni attività/intervento di manutenzione preventiva programmata prevista dal Piano di manutenzione, nel quale siano indicate le informazioni relative all'ubicazione intervento, all'impianto interessato, l'indicazione delle attività effettuate (codice e descrizione corrispondenti a quanto previsto nel Piano di manutenzione), le eventuali osservazioni emerse in merito alla necessità di effettuare interventi straordinari aggiuntivi rispetto a quanto previsto
Verbale di Consegna	Documento da predisporre successivamente alla stipula del Contratto, in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di Commessa e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel quale si dà atto che l'Appaltatore prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti.

Documenti allegati

Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e nei suoi allegati, il servizio oggetto del presente Contratto è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata.

Sono forniti in allegato:

- **ALLEGATO A:** Planimetria del complesso museale;
- **ALLEGATO B:** Programma di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del MEIS;
- **ALLEGATO C:** D.U.V.R.I.;
- **ALLEGATO D:** Codice di comportamento della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, in particolare artt. 9 e 13, comma 5;
- **ALLEGATO E:** Protocollo anticontagio MEIS;

Documenti di riferimento

Presso la sede della Committente è disponibile in visione la documentazione di progetto e realizzazione prodotta a corredo degli impianti oggetto del servizio.

Sono inoltre disponibili in visione disegni e manuali d'uso e manutenzione che contengono informazioni sulla manutenzione delle apparecchiature oggetto del servizio.

Durante le fasi preparatorie dell'offerta, i partecipanti avranno l'obbligo di prendere visione, con possibilità di consultazione presso la Committente, della documentazione di cui sopra, unitamente all'obbligo di sopralluogo degli impianti, fabbricati e infrastrutture oggetto del servizio.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore avrà accesso regolamentato alla documentazione di cui sopra e dovrà provvedere ad integrare la stessa per le parti eventualmente mancanti o da aggiornare.

Sopralluogo

Il sopralluogo degli spazi interessati dal servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le istanze di partecipazione vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione dalla partecipazione alla manifestazione di interesse**.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì a partire dal 07.03.2022 e sino al 22.03.2022. Gli orari di svolgimento del sopralluogo saranno concordati con la Committente, con orari di svolgimento 10.00-13.00 e 15.00-17.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC all'indirizzo fondazione.meis@pec.meisweb.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13 del secondo giorno antecedente la richiesta di sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

SEZIONE II - GENERALITA'

Articolo 1: Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha per oggetto i servizi di manutenzione ordinaria programmata e preventiva, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, l'eventuale manutenzione su guasto di tutti gli impianti elettrici, speciali e di sicurezza di proprietà della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, nonché eventuali prestazioni tecniche e/o di presidio ed assistenza in occasione di eventi o per verifiche su impianti e dispositivi.
2. Sono oggetto del servizio tutti gli impianti elettrici e speciali e di sicurezza, installati presso i fabbricati che ospitano il Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah, nonché di quelli attivati o installati, nel corso del Contratto, per adempimenti legislativi, adeguamenti impiantistici, ampliamento delle attività e/o utilizzo di nuove strutture.
3. Restano **esclusi** dal Contratto, in quanto oggetto di un Contratto distinto dal presente, gli impianti speciali antincendio.
4. Più in dettaglio, oggetto del Contratto sono i servizi, le forniture ed i lavori, da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato e in stretta osservanza delle norme di Legge, in modo tale da garantire costantemente funzionalità ed efficienza dei dispositivi comprendendo tutte le attività/prestazioni di seguito indicate e meglio descritte nei successivi paragrafi del presente articolo.

1.1 Servizio di Manutenzione Ordinaria con corrispettivo a canone

5. Il servizio, da effettuarsi secondo legge e in ossequio alle norme CEI di riferimento per tipologia di impianti e loro componenti, sulla base di un Piano di Manutenzione da redigersi a carico dell'Appaltatore e comunque nel rispetto di quanto alla Sezione IV del presente Capitolato e dell'**"ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del MEIS"**, attiene sinteticamente alle seguenti attività:
 - CEI 11-27: "Corsi per addetti lavori elettrici PES e PAV" per manutenzione di cabine elettriche, quadri elettrici e gruppi elettrogeni);
 - CEI 78-17: "Manutenzione cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali";
 - CEI 64-8 Parte 6 Par.62.1.2: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua" per manutenzione della rete di distribuzione in bassa tensione (dall'impianto di terra agli apparecchi di illuminazione in servizio ordinario e di emergenza);
6. Il servizio, con corrispettivo a canone, include un servizio di reperibilità 24/24 ore per interventi di urgenza su chiamata telefonica con intervento entro 2 ore dalla chiamata. L'Appaltatore dovrà indicare il riferimento telefonico attraverso il quale lo stesso renderà disponibile un proprio referente unico al quale i tecnici della stazione appaltante potranno trasmettere le comunicazioni dei disservizi eventualmente riscontrati.

7. Si intendono inoltre inclusi nel corrispettivo a canone tutti i servizi gestionali, tecnici e di governance, inclusa la predisposizione ed aggiornamento delle Dichiarazioni di Conformità, inventario e pianificazione delle attività di manutenzione e verifica degli impianti elettrici con relativo registro di esercizio e manutenzione, formazione degli operatori interni per le attività di sorveglianza dei dispositivi previste dalle correnti norme CEI, nonché assistenza ed attività diversificate e di supporto operativo.

1.2 Interventi di Manutenzione Straordinaria con corrispettivo a misura

8. Si tratta degli eventuali interventi finalizzati alla riparazione/sostituzione degli impianti e dei dispositivi elettrici esistenti, al fine di garantirne la perfetta efficienza, ovvero la loro implementazione, che dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza del contratto.

9. Detti interventi, con corrispettivo a misura, saranno di volta in volta definiti ed affidati all'Appaltatore mediante singoli contratti attuativi, sulla base di preventivi specifici, che dovranno sempre essere preventivamente approvati dalla Committente.

10. Di seguito si elencano, sommariamente e a titolo non esaustivo, le tipologie di prestazioni che potranno essere richieste all'Appaltatore nell'ambito del presente Contratto:

- fornitura in opera di impianti e/o componenti in aggiunta o a parziale modifica di quelli esistenti;
- modifica e/o miglioramento degli impianti anche al fine di risparmio energetico;
- interventi atti a ricondurre gli impianti o le loro singole componenti allo stato previsto dal progetto originario o alle caratteristiche iniziali previste dal costruttore nonché migliorarne la funzionalità, la sicurezza, la compatibilità con altri impianti;
- interventi atti a ricondurre gli impianti o le loro singole componenti alle normative CEI ed alle prescrizioni degli altri organi e Amministrazioni aventi competenza in materia di impianti, con l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione MEIS eventuali modifiche o emanazioni di nuove norme, regolamenti e/o leggi;
- ampliamenti degli impianti per sopravvenute esigenze correlate all'attività istituzionale che si svolge nel Museo;
- sostituzione di materiali e/o apparecchiature che non rientrano tra quelle previste per le attività di manutenzione ordinaria.

11. Resta inteso che le suddette attività di manutenzione straordinaria devono riguardare le stesse categorie di opere impiantistiche per le quali l'Appaltatore svolge la manutenzione ordinaria, ma non sono ricomprese nel corrispettivo a canone indicato dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta.

12. L'Appaltatore dovrà svolgere il sopra menzionato servizio conformemente alle specifiche del presente Capitolato e, comunque ed in ogni caso, con modalità idonee a consentire la funzionalità/conservazione degli impianti, mantenendone lo stato adeguato all'esecuzione delle funzioni richieste e in piena sicurezza.

1.3 Presidio e assistenza tecnica con corrispettivo a misura

13. Per prestazioni di presidio ed assistenza si intende, invece, l'insieme delle attività di supporto tecnico specialistico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza durante le verifiche di controllo (attrezzature assoggettate a visita e controllo) o il presidio degli impianti tecnologici durante manifestazioni e/o eventi che si svolgono presso il MEIS.

Articolo 2: Luogo di svolgimento del servizio

1. Il Contratto in oggetto dovrà essere eseguito presso la sede del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, ubicato in via Piangipane, 79-83, a Ferrara, e identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 380, mappale 71. Più in dettaglio, il servizio dovrà essere espletato presso tutti gli edifici, autonomi dal punto di vista impiantistico, che compongono il complesso, come riportati nell'elaborato ***"ALLEGATO A: Planimetria del complesso museale"*** allegato al presente documento, e più precisamente:

- La palazzina dirigenziale - Palazzina A, con superficie pari a circa 500 mq;
- Il Padiglione di accoglienza, con superficie pari a circa 300 mq;
- il Corpo C, con superficie, comprensiva degli spazi di servizio e dei locali tecnici pari a circa 1750 mq, i cui principali impianti tecnologici sono collocati nel Polo tecnologico esterno.

Articolo 3: Durata del Contratto

1. Il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto per un **periodo di due anni**.

2. Entro e non oltre sette giorni dalla decorrenza contrattuale, l'Appaltatore deve concludere la presa in consegna degli impianti.

3. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche che saranno concordate, per una durata pari a **due anni**. La Committente esercita tale facoltà comunicandola all' Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario.

4. Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di selezione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, su richiesta della Fondazione MEIS e anche in più di un'occasione, nei limiti del 20% dell'importo di contratto.

5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4: Importo presunto del Contratto

1. L'importo annuale del servizio è di **€. 7.000,00 (settemila/00)**, al netto dell'IVA, più oneri della sicurezza pari ad **€. 100,00 (cento/00)** IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di **€. 7.100 (settemilacento/00) annui**, IVA esclusa, comprensivo di tutte le attività e prestazioni indicate in Capitolato come inserite nell'importo contrattuale.
2. L'importo per l'esecuzione del Contratto per la durata di 24 mesi è pari ad Euro 14.200,00 al netto di IVA, di cui Euro 200,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e risulta così suddiviso.
3. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del Contratto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per la durata di 24 mesi, è pari a Euro 28.400,00 oltre Iva, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 5: Identificazione degli impianti oggetto del servizio

1. Gli impianti oggetto del servizio sono dettagliatamente descritti nell' "**ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del MEIS**" e nell' "**ALLEGATO F: Elenco degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del MEIS**" e sono spazialmente individuati nell' **ALLEGATO A**.
2. Le prestazioni descritte nel precedente art. 1 sono da effettuarsi nello specifico sui seguenti impianti:
 - a) Impianti elettrici (quadri elettrici, impianti di terra, illuminazione, forza motrice);
 - b) Impianti speciali (UPS, cablaggio strutturato, gestione illuminazione);
 - c) Impianti di sicurezza (videosorveglianza, impianto di allarme antintrusione).

Si precisa che la consistenza degli impianti descritti nell' **ALLEGATO B**, viene riportata a puro titolo indicativo, sarà compito dell'Appaltatore verificare gli elenchi e aggiornarli in termini di aumento o diminuzione del numero effettivo di elementi presenti e funzionanti, senza che per questo si dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

La documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Articolo 6: Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Appaltatore e la medesima nelle sedi di intervento.
2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione.
3. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Contratto e del Capitolato Speciale.

Articolo 7: Direttore tecnico di Commessa

1. La responsabilità delle aree oggetto degli interventi di manutenzione è onere dell'Appaltatore, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico di Commessa in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Appaltatore, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
2. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico di Commessa), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Appaltatore, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità, i registri di esercizio e manutenzione ordinaria, i registri di manutenzione straordinaria ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. L'Appaltatore, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro la giornata successiva all'avviso.

Articolo 8: Personale dell'Appaltatore

1. Tenuto conto delle norme CEI applicabili agli interventi oggetto del presente Capitolato, che prescrivono che i servizi di controllo periodico, verifica e manutenzione devono essere svolti da personale specializzato e riconosciuto in possesso degli specifici requisiti, l'Appaltatore oltre a nominare un Direttore Tecnico, munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento di natura tecnica e degli obblighi contrattuali, dovrà garantire l'esecuzione del servizio ad opera di personale adeguatamente formato (c.d. persona competente) secondo le norme tecniche CEI.
2. Il personale dell'Appaltatore adibito al presente Servizio dovrà essere:
 - adeguatamente formato, qualificato ed esperto, nel ramo specifico ed in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, delle regole della buona tecnica e delle norme di legge in vigore;
 - in numero sufficiente da garantire il corretto ed efficace svolgimento degli adempimenti richiesti, relativi a tutti gli impianti oggetto del Contratto;
 - dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari.
3. Ai fini della condotta del presente Contratto, l'Appaltatore comunicherà, entro 10 gg dalla sottoscrizione del Contratto, i nominativi del Direttore Tecnico di Commessa, del Responsabile della

Sicurezza e del personale incaricato dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Capitolato indicandone le rispettive qualifiche/abilitazioni.

4. Considerata la particolare delicatezza degli ambienti in cui dovrà eseguirsi il contratto, il personale dovrà essere di sicura affidabilità, dovrà osservare il **Codice etico di comportamento (ALLEGATO D)** predisposto dalla Committente, in particolare gli artt. 99 e 13, comma 5 e ogni altro regolamento interno relativo all'esecuzione dei servizi di manutenzione.

5. L'Appaltatore autorizza e assume la responsabilità per eventuali verifiche disposte sull'affidabilità del personale dalla Committente o da altri organismi, civili o militari, incaricati della sicurezza degli ambienti.

6. La Committente si riserva il diritto di dichiarare uno o più dei dipendenti e collaboratori, indicati dall'Appaltatore, "persona non gradita", dandone opportuna motivazione. Dal momento della dichiarazione, al soggetto in questione verrà negato con effetto immediato l'accesso ai locali ed agli impianti. Il nome verrà quindi cancellato dall'elenco di cui sopra, anche successivamente alla presentazione iniziale dell'elenco.

7. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni del Contratto, adeguandosi prontamente alle disposizioni impartite dalla Committente.

8. L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti propri o di eventuali subappaltatori autorizzati nei confronti sia della Committente che di terzi.

9. La Committente è espressamente dichiarata estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc).

Articolo 9: Rapporti con il Responsabile tecnico del Museo ed il personale di altre Ditte manutentrici

1. Nello svolgimento della sua attività, l'Appaltatore dovrà collaborare con il Responsabile Tecnico della Fondazione MEIS, mantenendosi in stretto contatto con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le operazioni di cui al presente Capitolato.

2. Tutte le comunicazioni tra la Committente e l'Appaltatore dovranno avvenire per iscritto, salvo comunicazioni d'urgenza, e potranno essere scambiate a mezzo posta elettronica. A tal fine l'Appaltatore fornirà un proprio indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni.

3. La documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi previsti, nonché eventuali attestazioni/certificazioni e ogni atto necessario dovranno in ogni caso essere consegnate in formato cartaceo, debitamente datate e sottoscritte dall'Appaltatore.

4. L'Appaltatore dovrà, altresì, collaborare e comunicare costantemente con le ditte manutentrici di altri impianti, segnalando al Responsabile Tecnico del Museo le eventuali anomalie riscontrate nei propri impianti che si ritengano conseguenti al malfunzionamento degli impianti gestiti dalle altre ditte, fatta eccezione per quelle prestazioni che l'Appaltatore deve svolgere autonomamente.

Articolo 10: Prescrizioni atte a garantire la sicurezza del personale e dei visitatori

10.1 Prescrizioni generali

1. Materiali necessari per i lavori e componenti impiantistici non possono essere trasportati attraverso zone aperte al pubblico, senza accordi preliminari con il Responsabile Tecnico della Committente.
2. I dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore possono utilizzare solo i servizi igienici e le aree di riposo specificamente indicate dal Responsabile Tecnico della Committente.
3. Non è permesso in via generale mangiare e bere fuori dalle aree indicate.
4. Non è consentito l'uso degli apparati telefonici della Committente. È consentito l'uso occasionale di telefoni cellulari, purché tale uso non arrechi fastidio ad altri soggetti e sia conforme alle norme di sicurezza.
5. I dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore che svolgono la loro opera in vista del pubblico devono essere abbigliati in modo appropriato e debbono astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da comportamenti comunque inappropriati all'insediamento.
6. Non è consentito l'utilizzo di radio per la diffusione di musica.
7. In presenza di violazione di detto articolo gli addetti possono essere allontanati momentaneamente o definitivamente dai locali del Museo ed essere dichiarati persone non gradite e in tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione.

10.2 Accessi e identificazione

8. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve fornire un elenco dei dipendenti e collaboratori autorizzati ad operare nell'ambito dell'insediamento. Non sarà consentito l'accesso a persone il cui nome non sia stato elencato in precedenza. Ogni variazione, modifica ed aggiunta di nominativi deve essere comunicata alla Committente almeno un giorno prima. In casi di urgenza l'accesso verrà consentito solo su specifica autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. L'accesso alla sede del MEIS avverrà attraverso il varco controllato indicato dal Responsabile Tecnico della Committente. Se i lavori oggetto del Contratto si svolgono in zona ad alta sicurezza, secondo le indicazioni del Responsabile Tecnico della Committente, l'Appaltatore indicherà per tempo le sue necessità e concorderà con il Responsabile Tecnico della Committente le idonee misure temporanee di sicurezza. La Committente si riserva la facoltà di ispezionare, tramite gli operatori del suo Servizio di Vigilanza, tutti i contenitori e le dotazioni personali (incluse borse, autovetture, casse, ecc.) in entrata ed uscita dalla sede del MEIS. È obbligo dell'Appaltatore comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori queste disposizioni di sicurezza e di accertarsi che non nascano ostacoli e difficoltà di qualsiasi natura da parte del personale soggetto ad ispezione.
9. Se l'accesso alla sede del MEIS deve avvenire attraverso varchi non controllati, sarà cura dell'Appaltatore informare il Responsabile Tecnico della Committente, almeno un giorno prima, onde poter predisporre le eventuali misure integrative di sicurezza.
10. Non è consentito lasciare automezzi da carico in sosta inoperosa all'interno degli spazi del Museo, se non previa autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. Gli automezzi devono essere allontanati non appena terminate le operazioni di carico e scarico o di manutenzione

e posizionati unicamente nelle aree indicate dal Responsabile Tecnico della Committente o dagli operatori di vigilanza.

10.3 Procedure generali di sicurezza antincendio

11. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le regole di prevenzione incendi in vigore nell'area museale, in particolare la proibizione di fumare in tutte le aree.

12. È vietato l'immagazzinaggio di liquidi infiammabili a distanza inferiore a 20 metri dal perimetro dell'area Museale.

13. I liquidi infiammabili eventualmente necessari per i lavori devono essere prelevati nella misura minima necessaria di volta in volta e trasportati al di fuori dall'area museale ogni giorno al termine dei lavori.

14. I contenitori di trasporto e stoccaggio di liquidi infiammabili devono essere in buone condizioni e chiusi in modo sicuro. Non è consentito l'accumulo di detriti infiammabili, come imballi, fogli di plastica, segatura, trucioli e simili, che devono esser trasportati al di fuori dall'area museale ogni qualvolta raggiungano quantità tali da rappresentare un rischio significativo di incendio.

15. Non è consentita l'esecuzione dei lavori di saldatura o da fiamma libera senza il consenso preventivo del Responsabile Tecnico della Committente. Durante questi lavori devono essere disponibili delle protezioni in materiale ininfiammabile, a tutela di oggetti che si trovano vicini alle fiamme libere od alle zone di saldatura. Devono essere sempre presenti ed efficienti almeno un paio di estintori di capacità adeguata e proporzionata al lavoro svolto.

16. Lavori a fiamma libera e/o che possono produrre fumo devono essere svolti con particolare attenzione, in tutte le zone ove sono presenti dei rivelatori di incendio.

17. Non si deve in alcun modo schermare il campo di rivelazione dei singoli rivelatori, se non per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento dei lavori. Al termine della giornata lavorativa, ogni ostacolo andrà comunque rimosso per consentire al rivelatore di recuperare la piena funzionalità.

18. Non è consentita la disattivazione o l'interruzione dei circuiti dei rivelatori di incendio, se non previa autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. In tal caso dovrà essere affissa sul pannello di comando un'apposita indicazione e dovrà esser comunicata al Responsabile l'ora del ripristino, sempre nel rispetto delle scadenze prestabilite.

19. L'Appaltatore deve informare in anticipo il Responsabile Tecnico della Committente di ogni attività che possa causare l'attivazione dei rivelatori di incendio.

20. I lavori svolti dall'Appaltatore non possono bloccare neppure temporaneamente le vie di fuga o l'accesso alle attrezzature di emergenza, come i naspi degli idranti o gli estintori portatili.

10.4 Procedure di emergenza ed evacuazione

21. Prima di iniziare lavori ed in ogni momento, durante l'esecuzione dei lavori stessi, il personale dell'Appaltatore deve prendere visione delle vie di fuga dal luogo ove opera, delle aree di raccolta, delle valvole di intercettazione di gas ed acqua, degli estintori e dei presidi di primo soccorso.

22. È vietato intralciare od occludere, neppure temporaneamente, le vie di fuga, le porte di emergenza e le aree immediatamente a valle, e l'accesso alle attrezzature di emergenza, come i naspi degli idranti, gli estintori portatili, i presidi di primo soccorso.

23. Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore si trovi in situazioni di emergenza che non è in grado di fronteggiare con propri mezzi, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai preposti indicati dalla Committente e di attenersi alle loro istruzioni.

24. Solo in presenza di immediato pericolo e nella impossibilità di rintracciare sollecitamente i preposti, al personale dell'Appaltatore è consentito abbandonare il luogo di lavoro, dirigendosi verso le aree di raccolta e mettendo in sicurezza, per quanto possibile, le aree, gli impianti ed i materiali in uso all'atto dell'emergenza.

25. A cura del preposto potranno essere impartite ulteriori istruzioni a voce o per iscritto, alle quali il personale dovrà attenersi.

10.5 Spostamento di opere d'arte

26. A tutti i dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore è esplicitamente proibito toccare, spostare o cercare di spostare o maneggiare un reperto, un'opera d'arte o una vetrina, senza aver ottenuto una specifica autorizzazione, e, anche in questo caso, l'operazione deve esser effettuata esclusivamente sotto diretta sorveglianza di uno specialista autorizzato.

10.6 Conseguenze di violazioni afferenti alla sicurezza

27. La gravità e la importanza delle istruzioni afferenti alla sicurezza anticrimine ed antinfortunistica sono tali che una loro violazione, da parte del personale dell'Appaltatore, specie se ripetuta, può portare a sanzioni di proporzionale gravità nei confronti dell'Appaltatore stesso, che possono giungere sino alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, con riserva di rivalsa da parte della Committente per gli eventuali danni causati.

10.7 Documento di valutazione dei rischi

28. Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, previa riunione tra l'Appaltatore e la Committente, verrà individuato uno specifico documento integrativo al DUVRI per la valutazione dei rischi specifici da interferenze.

Articolo 11: Qualità ed impiego dei materiali per tutti i lavori di manutenzione

1. Tutti i materiali oltre a corrispondere alla vigente normativa in materia di impianti elettrici ed essere marchiati CE, dovranno inoltre essere omologati.

2. Dovranno comunque essere installate esclusivamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso la Fondazione MEIS.

3. Qualora l'Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle indicate, saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da quelle prove tecniche, da effettuarsi in laboratorio autorizzato e riconosciuto, che la Committente riterrà opportuno far eseguire.

4. Tutti i materiali impiegati devono essere nuovi di fabbrica e di elevata qualità, ben lavorati, e corrispondere perfettamente alla prestazione cui sono destinati. L'Appaltatore dovrà garantirne la facile reperibilità sul mercato e la perfetta compatibilità.

5. Qualora, senza opposizione, l'Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più

accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi, ed il pagamento sarà fatto come se i materiali avessero le dimensioni e le qualità stabilite in contratto.

6. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto potrà disporre le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

7. Qualora il Direttore dell'esecuzione del Contratto rifiutasse dei materiali, ancorché messi in opera, perché a suo motivato giudizio non accettabili (per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto), l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

8. Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, l'Appaltatore dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio della Committente.

9. Se per tali difetti e/o riparazioni, sostituzioni di quanto già in opera fosse necessario manomettere altre opere, le spese di ripristino delle opere stesse sono a carico dell'Appaltatore. In caso di inadempienza a tale obbligo o di qualsiasi previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni dall'avvertimento scritto l'Appaltatore non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Committente ha la facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni addebitandone il relativo importo all'Appaltatore. Lo stesso, con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà dalla liquidazione fatta dalla Direzione di esecuzione.

10. Se tale inadempienza si ripeterà per più di tre volte, si provvederà alla risoluzione del contratto con spese a carico dell'Appaltatore.

Articolo 12: Gestione dei rifiuti derivanti da interventi di manutenzione

1. La gestione dei rifiuti prodotti da manutenzione è a carico dell'Appaltatore e deve essere svolta in ottemperanza al D.lgs.152/2006.

2. La Committente si riserva il diritto di chiedere:

- processo di gestione;
- dichiarazione di corretto smaltimento;
- iscrizione all'Albo Gestori ambientali per ciascun codice CER di rifiuti trasportato.

3. L'Appaltatore deve essere dotato del REGISTRO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, obbligatorio per legge, dove registrare il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione.

SEZIONE III – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

Articolo 13: Descrizione degli impianti


1. I fabbricati che compongono il complesso museale del MEIS sono stati realizzati in due momenti differenti e pertanto sono dotati di impianti elettrici, speciali e di sicurezza tra loro autonomi.
 2. Gli stessi impianti a servizio di ciascun fabbricato sono stati oggetto di successive modifiche ed integrazioni rispetto alla configurazione originaria, in modo da adattarsi, soprattutto negli spazi espositivi, alle variazioni planimetriche degli allestimenti.
 3. Di seguito si riporta l'elenco degli impianti elettrici di tutto il Complesso, per il cui dettaglio si faccia riferimento alla descrizione riportata nell'**ALLEGATO B**. Si precisa che la consistenza degli impianti descritti nell'allegato, da sottoporre a manutenzione periodica a canone, è stata riportata a puro titolo indicativo, sarà compito dell'Appaltatore verificare gli elenchi e aggiornarli in termini di aumento o diminuzione del numero effettivo di elementi presenti e funzionanti, senza che per questo si dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo. Sarà pertanto onere dell'Appaltatore, effettuando sopralluoghi, verificare la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione degli impianti, al fine di formulare la propria proposta economica per i servizi richiesti.
- La documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

PALAZZINA A

- a) quadri elettrici, di marca bTicino;
- b) impianto di illuminazione interna, esterna e di emergenza con corpi illuminanti di marca iGuzzini, 3F Filippi, Ideallux, Beghelli e Martini;
- c) impianto di forza motrice;
- d) impianto di terra ed equipotenziale;
- e) impianto meccanico di controllo delle tende oscuranti, di marca Copaco;
- f) impianto di rete acustica / diffusione sonora / videocitofonico, di marca bTicino;
- g) impianto di rete telefonica;
- h) impianto di rete trasmissione dati;
- i) impianto di gestione regolazione, di marca Toshiba
- j) impianto di videosorveglianza, di marca Dauha;
- k) impianto antintrusione, di marca Texecom.

CORPO C

- a) quadri elettrici di marca Schneider;
- b) impianto di illuminazione interna, esterna e di emergenza, con corpi illuminanti di marca iGuzzini;
- c) impianto di forza motrice;
- d) impianto di automazione e termoregolazione, di marca Controlli;
- e) impianto di gestione dell'illuminazione, di marca Lutron;
- f) impianto di terra ed equipotenziale;



- g) impianto di cablaggio strutturato (rete dati e telefonia);
- h) impianto di videosorveglianza di marca Dahua e Milesight;
- i) impianto antintrusione, di marca EL.MO;
- j) Gruppo di Continuità (UPS), di marca Legrand.

SEZIONE IV - MANUTENZIONE ORDINARIA

Articolo 14: Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria

1. Il Contratto ha per oggetto il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti elettrici, speciali e di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante o dall'installatore (D.M. 10/03/98 art. 4).

2. La manutenzione ordinaria (preventiva programmata e correttiva), che dovrà essere sempre effettuata da PERSONA COMPETENTE (nel seguito "manutentore"), s'intende il complesso delle operazioni, dei controlli, delle verifiche e degli interventi di ripristino, comprese le forniture e le installazioni di parti di ricambio, finalizzati a mantenere in efficienza strutture, manufatti e componenti oggetto di Contratto, con riferimento a tutti i locali e ambienti del Museo.

14.1 Manutenzione ordinaria preventiva programmata

3. Nel quadro delle attività di manutenzione ordinaria preventiva programmata, l'Appaltatore dovrà provvedere alle attività e agli interventi necessari a mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti ed i loro componenti anche al fine di evitare il degrado del funzionamento ed i guasti dovuti all'uso.

4. L'Appaltatore sarà responsabile della gestione, manutenzione degli impianti con lo scopo di raggiungere i seguenti risultati:

- mantenere gli impianti in perfetta efficienza, integri e funzionanti effettuando la pulizia, il controllo la regolazione e l'eventuale lubrificazione delle apparecchiature;
- effettuare visite periodiche di manutenzione ordinaria in ogni parte di impianto e/o locali tecnici;
- sostituire preventivamente le parti usurate con materiale originale;
- svolgere attività di monitoraggio, controllo e verifica degli impianti da effettuarsi in base alle frequenze previste dal Piano di Manutenzione, al fine di individuare eventuali anomalie funzionali, con la finalità di definire e programmare eventuali interventi correttivi necessari a riportare l'impiantistica in condizioni ottimali.
- prestare l'assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari degli Enti preposti al controllo di vigilanza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Appaltatore, per ciascun componente degli impianti oggetto del servizio, dovrà eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria preventiva programmata indicate nell'**"ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza del MEIS"**, che riporta le prestazioni di manutenzione ordinaria minime che l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire nel rispetto della vigente normativa e a garanzia della sicurezza dei dispositivi.

6. Così come previsto al successivo art. 17, per la migliore programmazione degli interventi, l'Appaltatore è tenuto a redigere apposito **PIANO DI CONTROLLO PERIODICO E**

MANUTENZIONE ORDINARIA, che tenga conto delle periodicità previste dalle norme e della necessità di mantenere costantemente gli impianti in perfetta efficienza.

7. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate nel predetto **ALLEGATO B** e dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.

8. Per tutti i componenti degli impianti va prevista un'accurata pulizia delle apparecchiature e di tutte le parti costituenti gli impianti da effettuare secondo le istruzioni di manutenzione emesse dai costruttori delle apparecchiature, un esame a vista dei componenti e l'apparecchiatura costituente l'impianto, la pulizia ed il serraggio di morsetti di tutte le apparecchiature con eventuale disossidazione e sostituzione, smontaggio, alienazione e smaltimento dei componenti difettosi, sostituzioni, ripristino e ricambio di parti soggette ad usura, anche se non esplicitamente indicate.

9. Per qualunque ulteriore componente o sotto-componente (non citato all'interno dell'**ALLEGATO B**) afferenti agli impianti rilevati e oggetto del servizio, le relative operazioni di manutenzione (attività/interventi) e frequenze devono essere eseguite dall'Appaltatore nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e/o delle istruzioni tecniche del costruttore/installatore dell'impianto. Nel caso in cui la normativa vigente tempo per tempo, le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto prevedano attività e/o frequenze maggiori, rispetto a quanto previsto all'interno dell'**ALLEGATO B**, l'Appaltatore deve utilizzare le frequenze e le attività previste dalle normative stesse e/o dalle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore.

10. Tali ulteriori componenti e/o maggiori attività e/o frequenze, integrative rispetto a quanto previsto nell'**ALLEGATO B**, sono prese in carico/svolte dall'Appaltatore senza ulteriori oneri per la Committente (in quanto remunerate attraverso il canone di cui all'art. 49.1).

11. Per ciascun impianto l'Appaltatore dovrà inoltre realizzare un **REGISTRO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE** dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita, il manutentore eseguirà le seguenti operazioni sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione.

12. Ad ultimazione dell'intervento di manutenzione il registro dovrà essere firmato sia dal manutentore che segue l'intervento che dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che prende visione del lavoro eseguito. Oltre a firmare il registro che rimane dal committente dovrà essere redatto un foglio di lavoro dove il tecnico indicherà eventuali anomalie individuate o azioni preventive che poi l'Appaltatore comunicherà al Committente con relativa documentazione tecnica e preventivo per l'eliminazione delle anomalie rilevate o azioni preventive.

13. Per tutte le componenti oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria le attività di manutenzione ordinaria potranno essere avviate solo contestualmente o a seguito dell'esecuzione dell'intervento straordinario.

14. L'Appaltatore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

15. Sono comprese nella attività di manutenzione, ed a carico dell'Appaltatore, lo **smontaggio ed il rimontaggio di apparecchiature**, e tutte le assistenze, anche a terzi, che dovessero presentarsi durante tutto il periodo contrattuale.

14.2 Manutenzione ordinaria correttiva

16. Consiste nell'esecuzione di interventi, a seguito della rilevazione di un'avaria o malfunzionamento di singoli componenti e/o parti di impianto, allo scopo di riportare il componente ovvero l'impianto alle condizioni di normale funzionamento e sicurezza, tramite l'impiego di materiali di consumo e componenti, non sostanziali, degli impianti. I materiali, di qualsiasi natura siano, necessari per dar seguito ai suddetti interventi sono a carico dell'Appaltatore.

17. I suddetti interventi possono essere determinati dall'Appaltatore a seguito delle verifiche effettuate e/o richiesti dalla Committente.

18. L'Appaltatore dovrà effettuare tutte le possibili manovre e/o operazioni per garantire la continuità di efficienza degli impianti e provvedere, se necessario, all'esclusione di parti o componenti degli impianti soggetti ad avaria, nonché la diagnosi di guasto.

19. Tale attività comprende anche le riparazioni dei guasti di qualsiasi natura (rottura accidentale, usura, ecc.), nonché tutte le prestazioni connesse alle attività di manutenzione che comportino la fornitura e l'installazione di parti di ricambio o la sostituzione di parti e/o componenti, non sostanziali, dei macchinari e/o impianti da mantenere in efficienza, oltre a tutti gli interventi urgenti richiesti dalla Committente, come specificato nell'art. 23 del presente Capitolato.

20. Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di materiali d'uso e consumo che, oltre ad avere la marcatura CE, dovranno essere prodotti e/o commercializzati da Aziende di primaria importanza, che l'Appaltatore dovrà fornire a propria cura e spese e installare nelle operazioni di manutenzione ordinaria:

- Targhette interne ed esterne ai quadri elettrici indicanti la destinazione d'uso del circuito ed il locale/zona servito;
- Capicorda, segna fili;
- Minuteria di ferramenta, bullonerie e guarnizioni;
- Cavi per collegamenti all'interno di quadri e di apparati elettrici, fusibili, spine, prese, interruttori;
- Lampade (incandescenza, neon, fluorescenti, LED, a scarica, ecc.), spie di segnalazione, pulsanti, interruttori, spine, prese, fusibili, batterie lampade di emergenza.
- Materiali di uso e consumo, per rabbocchi e/o reintegri, quali ad esempio oli (trasformatori, interruttori, ecc.);
- Altre parti di ricambio, non espressamente comprese nell'elenco e non sostanziali, necessarie per il mantenimento in efficienza e in sicurezza degli impianti oggetto dell'appalto;
- Tutti i mezzi di trasporto e tutte le attrezzature mobili, gli apparecchi di misura, gli strumenti, gli utensili, i mezzi di sollevamento e simili, necessari al perfetto svolgimento del servizio oggetto del Contratto.

Articolo 15: Consegna e riconsegna degli impianti

1. Conferito l'Affidamento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, o nel caso di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, la Committente procederà alla consegna degli

impianti all'Appaltatore mediante la redazione di **VERBALE DI CONSEGNA** in contraddittorio recante la valutazione dello stato di consistenza degli impianti.

2. L'Appaltatore prenderà in carico gli impianti e i locali nei quali detti impianti sono situati.
3. Con detta consegna l'Appaltatore diventa responsabile della custodia e della conservazione di quanto gli è stato consegnato.
4. Eventuali nuove apparecchiature affidate in manutenzione nel corso del presente Contratto, dovranno pure essere consegnate a mezzo di appositi verbali.
5. Al termine del rapporto contrattuale l'Appaltatore procederà alla riconsegna degli impianti oggetto del presente Capitolato alla Committente facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.
6. Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti, tutti i materiali e le apparecchiature installati dall'Appaltatore presso i locali del MEIS, alla fine del periodo contrattuale rimarranno di proprietà della Committente senza ulteriori rimborsi.
7. Di tale riconsegna verrà redatto apposito **VERBALE DI RICONSEGNA**, sottoscritto dalle parti, che dovrà contenere tutte le indicazioni, operative e pratiche (indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli eventuali nuovi impianti, ecc....), necessarie.

Articolo 16: Avvio delle attività

1. All'inizio del Contratto l'Appaltatore dovrà procedere alla verifica della consistenza dei dispositivi mantenendo le indicazioni esistenti ed integrando quelle necessarie per ampliamenti, modifiche o sottrazioni.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna degli impianti, ad una completa verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti elettrici e dei dispositivi elettrici, intendendosi ogni impianto esistente destinato alla alimentazione elettrica.
3. Ove necessario, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà altresì avviare le attività di manutenzione ordinaria, che dovranno in ogni caso essere eseguite non prima di quindici giorni dalla data di scadenza del precedente intervento, e comunque non oltre la data di scadenza.

Articolo 17: Programmazione e tempistica degli interventi

1. Entro 20 gg dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà presentare un calendario su base annua dal quale siano chiaramente desumibili le date di effettuazione dei singoli interventi periodici previsti, avendo cura di segnalare eventuali necessità di interrompere il funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale durata stimata di tali interruzioni. È facoltà della Committente modificare detto calendario per particolari e motivate esigenze, anche di volta in volta sopraggiunte.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata dovranno in ogni caso essere svolti senza interrompere il funzionamento degli impianti, se non per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni su singoli apparati.

3. L'Appaltatore dovrà sempre comunicare al Responsabile Tecnico del Museo, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, il giorno e l'ora esatta delle visite di controllo programmato, e informarlo preventivamente di ogni operazione prevista.
4. Considerato che l'attività di controllo e manutenzione può temporaneamente comportare una riduzione dei livelli di sicurezza, tali attività dovranno sempre essere svolte nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico degli spazi museali.
5. L'erogazione del servizio dovrà avvenire di norma nei giorni feriali durante l'ordinario orario di lavoro (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Festività a carattere locale e nazionale non saranno incluse.
6. Qualora sia necessario, per particolari esigenze, quali ad esempio l'effettuazione di talune operazioni nell'ambito della manutenzione, erogare il servizio al di fuori del normale orario di lavoro, ovvero nelle ore e nei giorni notturno e/o festivo, saranno concordate preventivamente date e orari di intervento.
7. Per gli interventi da eseguire negli spazi adibiti ad uffici gli orari dovranno sempre essere concordati con il Responsabile Tecnico del Museo e in generale andrà rispettato l'orario normale d'ufficio; negli ambienti che ospitano altre tipologie di servizi, eventuali giorni ed orari particolari dovranno essere concordati preventivamente e potranno subire variazioni in rapporto alle necessità della Fondazione: le disposizioni date in merito all'orario dovranno essere scrupolosamente osservate.
8. L'esecuzione del servizio dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze che potranno sorgere nel contemporaneo svolgimento delle attività: saranno quindi a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie ad assicurare tale requisito, tenendo presente che tutti i lavori dovranno svolgersi senza dar luogo a discontinuità o disservizi.
9. Il Responsabile Tecnico del Museo, se lo riterrà opportuno, presenzierà alle attività, fermo restando che gli interventi stessi, l'effettuazione di tutte le operazioni e la redazione dei rapporti di intervento rimarranno totalmente a carico dell'Appaltatore, come pure a carico dell'Appaltatore rimarranno le conseguenze derivanti da una mancata o errata effettuazione di detti interventi.
10. Il Direttore di Esecuzione del Contratto effettuerà controlli, a mezzo del proprio personale tecnico, sul corretto operato dell'Appaltatore.

Articolo 18: Documentazione del servizio di manutenzione

1. Preliminarmente alle attività di controllo/manutenzione l'Appaltatore dovrà definire un **PIANO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE**: tale documento costituisce la traccia degli interventi da effettuare e riporta le scadenze annuali fissate per la manutenzione ordinaria.
2. Per ciascun intervento effettuato, in via ordinaria o straordinaria, l'Appaltatore dovrà rilasciare apposito **RAPPORTO DI INTERVENTO**: con la compilazione del medesimo il tecnico di manutenzione realizza la registrazione delle attività svolte, delle anomalie riscontrate, degli interventi eseguiti, dei ricambi utilizzati oltre alla segnalazione di eventuali operazioni da eseguire. Il medesimo va riportato nei **REGISTRI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA** e nel **REGISTRO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**.
3. Il documento deve obbligatoriamente contenere:

- i dati dell'azienda di manutenzione;
- i dati identificativi del manutentore;
- i dati dell'azienda cliente e della persona responsabile.

4. Il documento deve essere consegnato inderogabilmente entro la stessa giornata dell'intervento, sottoscritto dal tecnico intervenuto e controfirmato per accettazione dal referente del Committente all'uopo designato.

Articolo 19: Attività preliminari ai controlli periodici di manutenzione

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione connessa alla manutenzione, l'Appaltatore è tenuto a:
 - informare dell'inizio dell'attività il Responsabile Tecnico del Museo;
 - comunicare il/i nominativi dei manutentori incaricati delle operazioni;
 - disinserire eventuali allarmi acustici o segnalazioni di allarme;
 - esporre opportuna segnaletica di "manutenzione in corso".
2. In generale, le condizioni di svolgimento delle attività di manutenzione per ciascuna fase devono coincidere con quelle esistenti durante l'ordinaria operatività dei sistemi, non devono determinare condizioni di pericolo per le persone, causare azioni indesiderate o in grado di produrre danno alle cose. Le operazioni che potrebbero creare panico e disagio nelle persone che operano nelle zone interessate (ad esempio, tutte le persone che possono essere raggiunte dalle segnalazioni ottico/acustiche devono essere preventivamente informate), devono essere concordate con il Responsabile della sicurezza, con il quale sarà opportuno individuare le eventuali contromisure necessarie.
3. Al termine dell'esecuzione delle prove deve essere sempre verificata la condizione di pulizia delle apparecchiature e degli spazi.

Articolo 20: Documentazione ad esito dell'intervento manutentivo

1. A conferma della corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli effettuati a seguito della presa in carico di ciascun impianto e dispositivo, l'Appaltatore deve predisporre un **RAPPORTO DI INTERVENTO**, da inserire nei **REGISTRI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA** in grado di consentire alla Committente una piena e completa conoscenza delle attività poste in essere, degli esiti delle stesse e degli eventuali interventi correttivi, di adeguamento e migliorativi necessari al fine di garantire la perfetta conformità ed efficienza ed per una corretta gestione nel tempo del sistema.
2. Tale documento dovrà contenere:
 - **PIANO DI LAVORO** o documento equivalente da cui si evinca: la data di consegna del lavoro, il tempo impiegato, il luogo, le persone che lo hanno eseguito, i preposti del Committente che lo hanno avallato e i materiali forniti o sostituiti;
 - **ELENCO DETTAGLIATO DEI COMPONENTI** e **CHECK LIST** Delle Operazioni Eseguite per ogni impianto manutenzionato, in funzione dei riferimenti normativi o del Capitolato applicati;
 - **REPORT O NOTE DI FINE VISITA** da cui si evinca: se il sistema dispone di tutti i disegni e della documentazione prevista dalle norme di legge e dalle norme tecniche, se l'impianto

è regolarmente funzionante, se sono state riscontrate anomalie e se sono state risolte, se sono state riscontrate anomalie e deve essere pianificata la loro soluzione, se l'impianto presenta delle non conformità e le azioni proposte per la loro soluzione, se l'ambiente protetto ha subito modifiche e le azioni proposte per l'adeguamento dell'impianto alle modifiche, si vi sono problemi ambientali o gestionali che possano compromettere il funzionamento e la funzionalità del sistema.

3. Dopo ogni visita ed al termine di ciascuna fase della manutenzione effettuata, per ognuno degli impianti, quadri elettrici e/o dispositivi di sicurezza, descritti nell'**ALLEGATO B**, il tecnico manutentore è tenuto all'aggiornamento della documentazione di manutenzione, alla consegna del rapporto di intervento, nel quale saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati, alla compilazione dei registri di esercizio e manutenzione ordinaria.

Articolo 21: Ulteriori oneri inclusi nel servizio di manutenzione a canone

4. S'intendono inclusi nel servizio di manutenzione preventiva e interamente compensati nell'offerta delle prestazioni a canone:

- i costi della manodopera, ivi inclusi i costi relativi alla sicurezza;
- la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni delle apparecchiature;
- la pulizia di tutte le aree, locali e ambienti destinati ad ospitare gli impianti e le apparecchiature oggetto del contratto;
- l'individuazione di tutte le possibili soluzioni per la realizzazione di eventuali interventi manutentivi a guasto incluso l'analisi delle cause all'origine del guasto.

5. Si intendono a carico dell'Appaltatore, e compensate nel canone, oltre a quanto sopra indicato e definito anche le seguenti somministrazioni e spese:

- la manodopera, i mezzi, le attrezzature, la strumentazione, i campioni di misura, tutte le prove e verifiche, i macchinari, i noli, i trasporti e tutto quanto altro necessario e occorrente all'espletamento del servizio;
- le opere provvisorie necessarie all'esecuzione degli interventi, alla protezione tra l'area di intervento e le aree circostanti ed opere necessarie alla messa in sicurezza delle maestranze impegnate nelle attività.

6. Tutte le sostituzioni dovranno essere realizzate con materiali e ricambi del tutto identici a quelli presenti in sito. Nello specifico si richiama quanto riportato nel precedente art. 11.

7. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle attività di propria competenza. Nell'ambito delle suddette attività rientrano, inoltre, gli oneri conseguenti allo smaltimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta connessi alle attività svolte con il relativo rilascio del formulario e dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento, così come meglio specificato al precedente art. 12.

Articolo 22: Interventi non conclusi nell'ambito della manutenzione ordinaria periodica

1. Tutte le anomalie riscontrate durante le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere immediatamente eliminate. In caso contrario, il componente deve essere dichiarato fuori servizio.
2. Dovrà essere sempre verificata la disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili, e in caso queste non siano reperibili, l'Appaltatore è tenuto a segnalando tempestivamente l'impossibilità di mantenere il sistema in caso di successivo guasto.
3. Qualora non sia disponibile documentazione di impianto, o sia solo parzialmente disponibile, il manutentore deve registrare l'esito e comunicare al Committente la non conformità rilevata.
4. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto la necessità di fornitura di parti di ricambio o di esecuzione di interventi straordinari non previsti nelle operazioni di manutenzione ordinaria.
5. In tale evenienza, per ciascun intervento a farsi, dovranno essere seguite le indicazioni e le procedure previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla Sezione V del presente Capitolato.

Articolo 23: Manutenzione urgente in pronto intervento, reperibilità

1. Per **manutenzione urgente** si intende il complesso degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, siano essi con corrispettivo a canone o a misura, da eseguire sugli impianti oggetto del presente Contratto in casi di situazioni di rischio o grave disservizio, vi rientrano gli interventi in tutti quei manufatti e/o impianti e/o componenti il cui stato possa:
 - mettere a rischio gli operatori o gli utenti per qualunque situazione di pericolo imminente a persone o cose;
 - compromettere la sicurezza;
 - compromettere i servizi erogati dalla Fondazione MEIS.
2. L'Appaltatore del servizio è tenuto ad intervenire, in caso di urgenza, su qualsiasi impianto oggetto del presente capitolato **entro 2 (due) ore naturali e consecutive** dalla richiesta del Committente. La suddetta richiesta, a mezzo di ricerca telefonica diretta, potrà essere formulata in qualunque momento nell'arco delle 24 ore inclusi i giorni festivi; alla ricerca telefonica seguirà entro le 48 ore successive conferma via e-mail dall'intervento richiesto indicando data e ora.
3. Si precisa che il SERVIZIO DI REPERIBILITÀ è da intendersi incluso nelle prestazioni a canone e che la richiesta di intervento urgente non è motivo di riconoscimento di compensi aggiuntivi per diritto di chiamata.
4. Se, in base quanto rilevato tramite le verifiche eseguite sull'eventuale guasto ovvero a quanto stabilito dal Direttore dell'esecuzione, dovesse emergere la necessità di eseguire **interventi di manutenzione straordinaria caratterizzati da "somma urgenza"**, l'Appaltatore dovrà attivarsi per l'esecuzione di tali interventi sia in giorni feriali che festivi **entro 4 (quattro) ore naturali e consecutive**, successive alla chiamata da parte del Direttore dell'esecuzione o da parte di persona

da lui delegata e **ripristinare il guasto entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive seguenti all'intervento.**

5. L'intervento di "somma urgenza" dovrà, entro il termine suddetto, garantire la risoluzione del problema e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione al minimo del disservizio e comunque la messa in sicurezza.

6. L'Appaltatore si impegnerà a stilare una relazione accurata dei problemi rilevati ed a presentare un preventivo di spesa alla Committenza che si riserva di accettare o meno tale preventivo, con facoltà per la Committente anche di fare eseguire gli interventi ad altra ditta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

7. L'Appaltatore, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di pericolo o di inagibilità anche parziale degli immobili, ferma restando la reperibilità del proprio Direttore Tecnico o di suo sostituto qualificato, 7 giorni su 7, h 24, dovrà mettere a disposizione della Committente canali di comunicazione (numero verde dedicato o apposito numero telefonico, numero fax dedicato, e-mail) per consentire agli incaricati della Committente di poter immediatamente chiamare per le richieste di attività che richiedano l'intervento immediato di personale tecnico o a richiesta, informazioni sullo stato delle richieste e delle attività programmate, solleciti e richiami. Nell'orario in cui non viene garantita la presenza di un operatore telefonico dovrà essere attivata una segreteria telefonica, un servizio fax e un **servizio di reperibilità in caso di emergenza**.

8. L'Appaltatore, terminato l'intervento di "somma urgenza", ne darà comunicazione alla Committente tempestivamente, e comunque entro le ore dodici del giorno successivo, mediante dettagliato **RAPPORTO DI INTERVENTO** con descrizione delle iniziative intraprese per il pieno ripristino e/o per limitare il disservizio, i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.

9. Il manutentore è tenuto altresì all'annotazione dell'intervento effettuato sul **REGISTRO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA** come previsto all'art. 18 e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

Articolo 24: Formazione del personale interno - assistenza alla sorveglianza

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire adeguate indicazioni al personale appartenente al Settore Tecnico della Fondazione MEIS, al fine di consentire da parte di questi la sorveglianza quotidiana/settimanale degli impianti e dei dispositivi, nell'intervallo tra una visita e l'altra del manutentore.

SEZIONE V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Articolo 25: Manutenzione straordinaria

1. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi, non ricompresi fra quelli di cui alla sezione precedente, necessari per assicurare la funzionalità e l'esercizio degli impianti oggetto del presente Contratto.

1. La manutenzione straordinaria, effettuata da PERSONA COMPETENTE (nel seguito "manutentore"), consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa ovvero, come definita all'allegato VI del D.M. 10/03/98: *"intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione"*.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente Contratto sono, in genere, di limitata entità e non programmabili; tuttavia, possono essere richiesti all'Appaltatore anche eventuali interventi caratterizzati da maggiore complessità e articolazione, per i quali verrà concordata la programmazione in base alle esigenze dei diversi soggetti interessati.

3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché comprensivi della manodopera necessaria per l'espletamento a regola d'arte delle attività affidate.

4. Tutti gli interventi saranno subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e visti, eventualmente previsti dalle norme vigenti, il cui ottenimento rimane a carico dell'Appaltatore e dei quali deve essere trasmessa copia alla Committente.

Articolo 26: Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del Servizio si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) Interventi di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dalla necessità di provvedere alla loro esecuzione nel breve termine o con effetto immediato, anche in virtù di un pericolo imminente per la pubblica incolumità o per l'eventualità di un danno ai beni e alle strutture. Gli interventi di somma urgenza devono essere iniziati **entro 4 (quattro) ore** dal ricevimento dell'ordine, con una squadra di intervento composta, almeno, da 1 operaio specializzato e 1 operaio qualificato, oltre alla necessaria attrezzatura per la risoluzione dell'intervento. Questa tipologia di interventi deve essere eseguita con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro e in qualsiasi condizione operativa.
- b) Interventi di urgenza: si tratta di interventi che devono essere eseguiti con priorità rispetto a quelli ordinari e nel breve termine in quanto possono riguardare situazioni che

determinano non conformità degli impianti. Per questa tipologia di intervento, se non diversamente specificato nell'ordine di servizio, l'inizio dovrà avvenire **entro 2 (due) giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio.

- c) **Interventi programmati**: si tratta di interventi programmati, di straordinaria manutenzione che dovranno essere eseguiti secondo uno schema di interventi e/o disegni esecutivi allegati all'ordine, con **tempistica stabilita dalla Committente** e indicata nel relativo cronoprogramma.

2. La classificazione dell'intervento secondo le suddette tipologie, così come la tempistica e le risorse da impiegare, sono stabiliti a giudizio insindacabile della Committente sentito il Terzo Responsabile.

Articolo 27: Interventi di somma urgenza

1. Il guasto potrà essere rilevato sia dall'Appaltatore che dalla Committente, nel primo caso l'Appaltatore ne darà immediata comunicazione alla Committente, nel secondo caso sarà la Committente a darne comunicazione all'Appaltatore attraverso uno dei canali di comunicazione da questi predisposti e di cui all'art. 9. L'attivazione degli interventi "a guasto" potrà avvenire in qualunque momento, sia in orario diurno che notturno, in giorni feriali e festivi.

2. Tutte le sostituzioni dovranno essere realizzate con materiali e ricambi del tutto identici a quelli presenti in sito. Nello specifico si richiama quanto riportato nel precedente art. 12.

Articolo 28: Interventi di urgenza

1. Qualora, durante l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie, l'Appaltatore dovesse rilevare la necessità di provvedere all'esecuzione di **interventi di adeguamento normativo e funzionale relativamente agli impianti gestiti**, indispensabili al corretto funzionamento degli impianti e alla loro rispondenza alle vigenti prescrizioni normative, egli è tenuto a comunicare tempestivamente in forma scritta alla Committente l'esigenza di effettuare gli interventi.

2. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione tecnica esplicativa delle problematiche rilevate, la proposta di intervento ed il preventivo economico redatto con dettaglio sufficiente da consentire alla Committente un'adeguata analisi di congruità, nonché dal cronoprogramma delle attività.

3. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra e a seguito di verifica della documentazione presentata in contraddittorio il Direttore Tecnico di Commessa e la Direzione di esecuzione del contratto, la Committente delegante provvederà espressamente ad autorizzare il Direttore Tecnico, mediante **singoli contratti attuativi**.

4. È facoltà della Committente sottoporre la proposta tecnico economica trasmessa dal Terzo Responsabile a valutazione di congruità ad opera di tecnici di propria fiducia anche in contraddittorio con lo stesso.

5. È altresì facoltà della Committente affidare l'eventuale progettazione e/o l'esecuzione degli interventi ad altri soggetti senza che con ciò l'Appaltatore, possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo.

Articolo 29: Interventi programmati

6. La Committente potrà richiedere all'Appaltatore ulteriori lavori di manutenzione straordinaria comprendenti opere di adeguamento normativo e funzionale relativamente al patrimonio impiantistico oggetto del Servizio nonché di sistemazione impiantistica o di sostituzione e realizzazione di nuovi impianti.

7. L'eventuale progettazione di detti interventi potrà essere affidata all'Appaltatore, secondo le specifiche riportate negli articoli che seguono, o potrà essere affidata ad altri soggetti. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere solo ed esclusivamente all'esecuzione dei lavori.

8. L'esecuzione delle opere prevede la fornitura, la posa in opera e l'installazione di tutti i materiali principali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

9. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare proprio personale specializzato, a fornire eventuali ricambi, nonché i mezzi, le attrezzature ed i materiali necessari.

10. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari per operare nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro nonché nel rispetto delle normative riguardanti la l'esercizio degli stessi, ivi incluse eventuali autorizzazioni di legge.

11. L'Appaltatore avrà il compito di provvedere alla redazione della documentazione, conformemente alle leggi vigenti (in materia di impianti, di sicurezza, di uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale), ed alla eventuale presentazione della stessa presso gli Enti competenti, con la sola esclusione delle attività di competenza della Committente non delegabili o trasferibili a terzi.

12. Al termine degli interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare ogni dichiarazione e certificazione di legge secondo quanto previsto dal Contratto.

13. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Appaltatore, o se, diversamente, fare eseguire gli interventi ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 30: Programmazione e tempistica degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno di norma essere svolti nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico del Museo. Qualora questo non fosse possibile, per motivazioni legate all'urgenza o alle tempistiche di esecuzione dei lavori stessi, questi dovranno essere svolti nei giorni e negli orari di servizio della struttura ovvero nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 senza interrompere il funzionamento degli impianti, se non per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni su singoli apparati.

2. Sono esentati dal rispetto della tempistica indicata quei lavori per i quali l'intervento, per esigenze dei vari Settori della Fondazione MEIS, nonché per circostanze oggettive in merito al reperimento dei materiali e/o apparecchiature, dovrà essere concordato con tempistiche specifiche.

3. Nel caso in cui gli interventi richiesti abbiano un maggiore livello di articolazione, siano volti alla modifica, al miglioramento, all'ampliamento degli impianti esistenti, anche attraverso la fornitura

in opera di impianti e/o componenti o la sostituzione di apparecchi, i tempi di esecuzione saranno concordati di volta in volta con il Direttore dell'esecuzione, nel rispetto delle esigenze della Committenza e dei tempi necessari per la programmazione dell'intervento e l'approvvigionamento dei materiali.

4. Ogni intervento di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo dovrà essere documentato e rendicontato dall'Appaltatore nei modi e tempi descritti nel presente Capitolato al successivo art. 32.

5. I suddetti documenti dovranno essere controfirmati dal Direttore dell'esecuzione per certificare l'esito positivo dell'intervento, e inviati all'Appaltatore.

6. In caso di modifiche e/o aggiornamenti eseguiti sugli impianti elettrici, speciali e di sicurezza, l'Appaltatore dovrà fornire ogni eventuale certificazione (DM 22 gennaio 2008, n. 37), schemi, elaborati grafici as-built, nonché aggiornare le tavole planimetriche e/o schemi, che saranno forniti dalla Committente, di quanto realizzato e/o modificato, consegnando la relativa documentazione alla Società appaltante, su supporto CD attraverso files tipo dwg e pdf, oltre a doppia copia su carta.

7. La mancata compilazione e presentazione della documentazione di cui sopra esonera la Committente da ogni obbligo di riconoscimento delle prestazioni svolte e, conseguentemente, di liquidazione e pagamento delle relative fatture. L'Appaltatore potrà fatturare gli interventi ultimati nel mese di riferimento per i quali vi sia la verifica positiva da parte del Direttore dell'esecuzione, così come previsto nel successivo articolo.

Articolo 31: Richieste di intervento

1. In relazione all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione straordinaria, e/o altre attività sugli impianti, con corrispettivo a misura, la Committente invierà richiesta di intervento all'Appaltatore, direttamente via email, con le specifiche del caso relative alla tipologia di intervento, alle lavorazioni da realizzare, al luogo di esecuzione, ai tempi richiesti, e al relativo ammontare, se preventivamente già quantificato.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere alla presa in carico della richiesta, secondo le modalità e tempistiche concordate con il Direttore dell'esecuzione.

3. A seguito della richiesta di intervento inviata come specificato, l'Appaltatore deve effettuare una valutazione tecnico-economica dell'intervento stesso. A tal fine deve predisporre una Proposta di Intervento che contenga tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell'intervento stesso, alla sua pianificazione/programmazione, alla definizione del costo complessivo ed eventualmente il riferimento alla segnalazione che l'ha generato. La valutazione dei costi dovrà essere effettuata secondo quanto disciplinato al successivo art. 37 del presente Capitolato.

4. La predetta Proposta di Intervento sarà sottoposta all'esame della Committente che provvederà poi a formulare, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, un apposito Ordine di servizio, eventualmente corredato da un computo metrico estimativo e/o da un progetto, ove necessario.

5. L'Ordine di servizio sarà inviato dalla Committente a mezzo e-mail.

6. Nel caso di interventi caratterizzati da urgenza o per i quali non sia possibile a priori definire le lavorazioni da realizzare e il relativo ammontare, la Committente invierà all'Appaltatore, via e-mail,

la richiesta con le specifiche della problematica riscontrata, del luogo di esecuzione, e dei tempi richiesti, o in caso di estrema urgenza, anche tramite telefono, indicando solamente la problematica riscontrata e il luogo di esecuzione.

7. L'Appaltatore, in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione la tipologia di intervento da effettuare. L'ammontare dell'intervento, in tali casi, sarà determinato dalle Parti a consuntivo, nel rispetto delle modalità previste al successivo art. 37 del presente Capitolato.

8. L'Appaltatore è obbligato ad evadere le richieste di intervento nel rispetto delle tempistiche di volta in volta concordate con il Direttore dell'esecuzione ovvero, nel caso di manutenzione straordinaria urgente, nel rispetto delle tempistiche previste ai precedenti articoli 27 e 28 o comunque entro i termini inferiori eventualmente valutati.

Articolo 32: Reportistica, rendicontazione e relative tempistiche di consegna

1. Relativamente alle attività di manutenzione straordinaria su richiesta, eseguita a seguito degli ordinativi ricevuti, l'Appaltatore dovrà produrre apposita documentazione da fornire alla Committente, come di seguito specificato.

2. A conclusione di ogni singolo intervento relativo alla manutenzione straordinaria l'Appaltatore dovrà compilare un documento denominato **RAPPORTO DI INTERVENTO**, nel quale siano indicate le informazioni relative alla richiesta di intervento (data, numero riferimento richiesta, numero di richiesta ordinativo RDO), l'ubicazione intervento (sito, area/locale), descrizione intervento (tipologia/categoria, descrizione dettagliata, materiali utilizzati) e il tempo impiegato per effettuare le lavorazioni, nonché il nominativo e la firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento, che verrà controfirmato, per presa visione, dal Responsabile Tecnico del Museo, presente in situ durante la lavorazione.

3. Solo a seguito della consegna da parte dell'Appaltatore dei suddetti dati, la Committente potrà procedere alla verifica dell'intervento e alla chiusura della segnalazione.

4. Nel caso di lavori per i quali l'ammontare dell'intervento viene determinato dalle parti a consuntivo, come previsto al precedente art. 30, l'Appaltatore dovrà consegnare, ovvero con cadenza ravvicinata su specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione, la rendicontazione in formato elettronico degli interventi effettuati, con i relativi importi computati a consuntivo, inviandola via e-mail insieme ai Rapporti di intervento.

5. Il **CONSUNTIVO INTERVENTI ESEGUITI**, dovrà essere compilato per ciascun intervento riportando le informazioni relative a:

- richiesta di intervento (data, numero riferimento richiesta, numero di richiesta ordinativo RDO)
- ubicazione intervento (sito, area/locale)
- descrizione intervento (tipologia/categoria, descrizione dettagliata, materiali utilizzati)
- quantificazione costo (codice della Tariffa di riferimento e voci di prezzo, quantità, costo lordo, percentuale di sconto applicato, costo netto).

6. Ogni qualvolta la Committente lo ritenga necessario e opportuno, sarà redatto un **VERBALE DI COSTATAZIONE FINALE**, sottoscritto dalle parti, che avrà valore di attestazione della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Terminata la manutenzione, il manutentore è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento, alla compilazione del **REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE INCENDI** come previsto all'art. 18 e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

Articolo 33: Modalità di esecuzione degli interventi

1. Ove per tipologia e complessità degli interventi di manutenzione straordinaria sia necessaria la redazione di un progetto, la stessa potrà essere affidata all'Appaltatore, secondo le specifiche riportate negli articoli che seguono, o potrà essere affidata ad altri soggetti. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere solo ed esclusivamente all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture richieste.
2. L'esecuzione delle opere prevede la fornitura la posa in opera e l'installazione di tutti i materiali principali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare proprio personale specializzato, a fornire eventuali ricambi, nonché i mezzi, le attrezzature ed i materiali necessari.
4. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari per operare nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro nonché nel rispetto delle normative riguardanti la posa in opera e l'esercizio degli impianti.
5. L'Appaltatore avrà il compito di provvedere alla redazione della documentazione, conformemente alle leggi vigenti (in materia di impianti, di sicurezza, di uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale), ed alla eventuale presentazione della stessa presso gli Enti competenti, con la sola esclusione delle attività di competenza della Committente non delegabili o trasferibili a terzi.
6. In caso di modifiche e/o aggiornamenti eseguiti sugli impianti e dispositivi elettrici, al termine degli interventi l'Appaltatore dovrà fornire ogni eventuale certificazione (DM 22 gennaio 2008, n. 37), schemi, elaborati grafici as-built, nonché aggiornare le tavole planimetriche e/o schemi, che saranno forniti dalla Committente, di quanto realizzato e/o modificato, consegnando la relativa documentazione alla Società appaltante, su supporto CD attraverso files tipo dwg e pdf, oltre a doppia copia su carta.
7. La mancata compilazione e presentazione della documentazione di cui sopra esonera la Committente da ogni obbligo di riconoscimento delle prestazioni svolte e, conseguentemente, di liquidazione e pagamento delle relative fatture
8. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Appaltatore, o se, diversamente, fare eseguire gli interventi ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 34: Garanzia degli impianti

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, che andrà eventualmente ad installare, per quanto concerne la qualità dei materiali, il loro montaggio e regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione, e risponde del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore.
2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti al momento della realizzazione, e tutte le apparecchiature installate dovranno essere conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato.

Articolo 35: Servizi di progettazione e consulenza tecnica

1. Nel periodo di durata del Contratto, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile a svolgere, se richiesto dalla Committente, attività di consulenza tecnico-implantistica, che verrà remunerata a parte, con predisposizione di progetti ed elaborati tecnici per eventuali ulteriori lavori di straordinaria manutenzione.
2. In caso di Contratto dell'incarico di progettazione all'Appaltatore, questi dovrà provvedere all'esecuzione di tutti i livelli di progettazione necessari per eseguire le opere occorrenti.
3. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del D.M. 37/08, l'attività di progettazione dovrà essere svolta da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta di cui all'art. 5 comma 2 lettera c), mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, del medesimo D.M., potrà essere redatto, in alternativa, dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice.
4. I progetti degli impianti dovranno essere elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea e dovranno contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
5. Resterà demandato all'Appaltatore l'obbligo e la responsabilità di soddisfare con il progetto tutte le prescrizioni: ciò anche per cautelare la Committente dall'omissione di dispositivi, forniture ed opere essenziali ai fini dell'obiettivo del Contratto.
6. Pur non esimendo l'Appaltatore, da alcuna delle responsabilità sopracitate, il progetto dovrà in ogni caso essere approvato dalla Committente che si riserva la facoltà di esprimersi nel merito, circa la strategia d'intervento, gli aspetti tecnici e formali delle soluzioni progettate, al fine di garantire l'armonizzazione degli interventi con la realtà esistente.
7. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Appaltatore, o se, diversamente, affidare la progettazione ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 36: Direzione lavori

1. La Direzione Lavori sia in caso di progettazione da parte dell'Appaltatore, che in caso di progettazione affidata ad altro soggetto verrà affidata dalla Committente al proprio ufficio tecnico od eseguita da professionista esterno abilitato.
2. Il Direttore dei Lavori agisce come professionista e svolge la Direzione e l'alta sorveglianza dei Lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, con disposizioni ed ordini per l'attuazione delle opere progettate, nelle fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita.

Articolo 37: Definizione del corrispettivo a misura per interventi di manutenzione straordinaria

1. Il corrispettivo degli interventi di manutenzione straordinaria è stabilito a misura. Per tali attività, l'Appaltatore presenterà preventivo di spesa, che dovrà essere formalmente approvato dalla Committente per iscritto, e che dovrà essere formulato come di seguito riportato.

37.1 Manodopera

2. Per il **compenso della mano d'opera**, saranno utilizzati i valori indicati nel listino, vigente alla data di esecuzione della lavorazione, della CCIAA di Ferrara, "Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara" o del prezziario della Regione Emilia-Romagna, o di altri prezziari ufficiali (DEI), con priorità di utilizzo secondo la voce più attinente ed il prezzo più vantaggioso per la Committente. I listini si intendono già comprensivi di spese generali e utile per prestazioni in economia, effettuate durante l'orario normale di lavoro, compresi la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, **compreso il diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico**, esclusa solamente IVA.
3. Per il compenso delle **prestazioni di manodopera altamente specializzata**, che non siano ricomprese nelle categorie elencate nei sopradetti listini, verrà preso a riferimento il costo orario eventualmente specificato in sede di offerta nello "**Schema di offerta economica**". Anche tale voce sarà da intendersi già comprensiva di spese generali e utile per prestazioni in economia, effettuate durante l'orario normale di lavoro, compresi la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, **compreso il diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico**, esclusa solamente IVA.

37.2 Materiali

4. Allo stesso modo, per il **compenso dei materiali**, saranno utilizzati i valori indicati nel listino, vigente alla data di esecuzione della lavorazione, della CCIAA di Ferrara, "Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara" o del prezziario della Regione Emilia-Romagna, o di altri prezziari ufficiali (DEI), con priorità di utilizzo secondo la voce più attinente ed il prezzo più vantaggioso per la Committente.
5. I prezzi di tariffa dei materiali contenuti negli elenchi dei prezzi di riferimento, si intendono per materiali forniti a piè d'opera, comprensivi delle spese generali, degli utili all'Appaltatore e di ogni altro onere gravante a qualunque titolo (consumo attrezzi, mezzi d'opera, tasse, trasporto in cantiere

ecc.). Le prestazioni in economia saranno valutate solamente per il tempo di esecuzione dei lavori, senza tenere conto del tempo impiegato per spostamenti o altro.

6. Qualora si rendessero necessari interventi specialistici da parte di terzi (costruttori, ecc.), fornitura di materiali o ricambi non compresi nei già menzionati tariffari, fatta salva la preventiva autorizzazione a procedere, la Committente corrisponderà all'Appaltatore l'importo calcolato desumendo i prezzi elementari dalle fatture di acquisto, incrementato della maggiorazione definita dall'art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

7. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.

8. Sono a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attività di verifica e/o al collaudo, quando richiesto.

9. Nei prezzi è compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alle Norme CEI, ai sensi della legislazione vigente.

37.3 Applicazione ribasso percentuale offerto

10. Alle le voci di costo dei materiali riprese dai sopradetti listini andrà applicato il ribasso percentuale indicato in sede di offerta nello **"Schema di offerta economica"**.

11. Le voci di costo della manodopera e della manodopera altamente specializzata, indicate in sede di offerta nello **"Schema di offerta economica"**, non saranno invece soggette a ribasso.

37.4 Oneri per la sicurezza, oneri progettazione, tasse, diritti e bolli

12. In merito alla quantificazione degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, connessi ai lavori ordinati, si precisa che gli stessi saranno quantificati di volta in volta in sede di assegnazione di ogni singolo intervento.

13. Gli oneri relativi alla progettazione, se richiesta, saranno riconosciuti nella misura del 12% dell'importo dei lavori al netto di iva e cassa iva.

14. L'onere per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant'altro occorra per l'esecuzione ed il compimento dei Servizi è a carico della Committente.

Articolo 38: Osservanza di Leggi, decreti, regolamenti

1. Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore dovrà conformarsi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici.

2. Si intendono richiamate anche tutte le Norme tecniche UNI-CTI emesse in attuazione alle norme sopracitate, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, nonché circolari e regolamenti applicabili alle attività e agli impianti e ai relativi componenti.

SEZIONE VI - NORME GENERALI

Articolo 39: Servizi igienici, spogliatoi, attrezzature, magazzini, automezzi

1. È a carico dell'Appaltatore la dotazione di ogni mezzo e/o attrezzatura e/o strumentazione necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
2. Le attrezzature dovranno essere idonee per dimensioni e maneggevolezza all'utilizzo in ambienti particolari quali le sale espositive del Museo e, pertanto, dovranno essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Committente.
3. La Fondazione mette a disposizione del personale dell'Appaltatore un servizio igienico dedicato, da utilizzare in comune con le altre ditte esterne. L'Appaltatore non ha diritto all'interno del Museo, all'utilizzo di spogliatoi per il proprio personale, magazzini o luoghi di stoccaggio dei materiali necessari ai lavori; la Fondazione MEIS potrà mettere a disposizione dell'Appaltatore, temporaneamente, i luoghi e le aree che riterrà più idonei per l'esecuzione di particolari lavori per dotazioni minimali di scorte strettamente necessarie per gli interventi di manutenzione; gli oneri e/o le opere per renderli operativi saranno a carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore si dovrà dotare di automezzi in numero e tipologia congrui; gli oneri per l'eventuale noleggio, l'uso quotidiano degli automezzi di servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 40: Tutela della sicurezza

1. Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'Appaltatore adotterà tutti i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo unico responsabile degli eventuali danni e degli inconvenienti arrecati.
2. Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. È a carico dell'Appaltatore la fornitura al proprio personale delle divise e degli idonei dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa, connessi ai rischi specifici presenti nel Museo.
4. L'Appaltatore dovrà attuare tutte le procedure atte a garantire la pubblica incolumità. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali si svolgano le attività museali l'Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare pericoli per la salute del personale e del pubblico presente all'interno del Museo.
5. L'Appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

7. L'Appaltatore assume, altresì, l'obbligo di manlevare la Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei suoi confronti per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'Appaltatore deve nominare, a propria cura e spese, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, oltre a redigere il piano di sicurezza e coordinamento, ed è comunque responsabile della sua attuazione.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore debba eseguire interventi all'interno di un cantiere temporaneo e mobile di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. lo stesso dovrà produrre un proprio Piano Operativo di sicurezza (POS), come previsto dalla normativa vigente in materia.
10. L'Appaltatore dovrà inoltre:
 - utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione degli interventi;
 - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventualisubappaltatori;
 - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
 - stabilire le procedure d'intervento al fine di eliminare rischi per il suo personale e quindi rischi per gli operatori, e l'utenza;
 - mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 41: Tutela dei lavoratori in materia di materia previdenziale, assistenziale e retributiva

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi di settore.
2. Al riguardo, l'Appaltatore prende atto che la Committente ha la facoltà di effettuare direttamente i controlli sulla regolarità contributiva presso le amministrazioni competenti, sia di eseguire altri controlli attraverso la documentazione che l'Appaltatore consegnerà in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse e anche su specifica richiesta.
3. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso del Contratto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
4. L'Appaltatore, su richiesta della Fondazione, è tenuto a presentare alla stessa copia del libro unico del lavoro e/o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (cedolini paga), nonché tutta la documentazione relativa alle posizioni assicurative dei dipendenti presso gli uffici provinciali INAIL e INPS di competenza.
5. Prima della consegna dell'inizio delle prestazioni l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;

- Il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, previsto dal D. Lgs 81/2008, da custodire a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Articolo 42: Collaudi, verifiche e controlli della Committente

1. La Committente si riserva la facoltà di effettuare operazioni di collaudo e verifiche anche strumentali volte a riscontrare la piena rispondenza delle caratteristiche degli interventi di manutenzione effettuati con quanto richiesto negli elaborati contrattuali.
2. La Committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
3. L'Appaltatore è tenuto a fornire i mezzi tecnici e l'assistenza richiesta dalla Committente per l'effettuazione dei suddetti collaudi e verifiche.
4. In caso di difformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Contratto che sarà stipulato e/o nei singoli ordinativi nel caso di manutenzione non programmata, la Committente procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere correttamente. Decorso invano tale termine, la Committente provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 51.
5. La Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Appaltatore.

Articolo 43: Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche dopo la cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di cui al precedente comma anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
5. L'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali e si impegna, a rispettare quanto previsto dalla normativa (Regolamento europeo n. 679/2016).

Articolo 44: Responsabilità ed assicurazioni

1. L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Committente e dei terzi.
2. L'Appaltatore provvederà a sue spese ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli indicati nel presente documento e dettagliatamente descritti nell'**ALLEGATO B**, avendo cura che gli impianti speciali antincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.
3. Nello svolgimento degli interventi di manutenzione, l'Appaltatore deve osservare qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento in vigore, comprese le norme UNI, riguardante la manutenzione delle apparecchiature per la prevenzione ed estinzione d'incendi.
4. Sono esclusi dal presente impegno gli oneri seguenti: le riparazioni derivanti da atti di vandalismo, manomissioni, casi di forza maggiore e di qualsiasi altra causa estranea al normale uso dei dispositivi/impianti.
5. L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile ad ogni effetto di legge dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
6. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva la Committente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione del Contratto.
7. La Fondazione MEIS non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione stessa.

Articolo 45: Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto del servizio, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve costituire un deposito cauzionale che verrà costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore della Committente fino al termine del periodo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
3. La garanzia prestata in favore della Committente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 46: Responsabilità per danni

1. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Committente, risultassero dall'uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
2. L'Appaltatore, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 44, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.
3. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Committente, tramite il proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico di commessa nominato dall'Appaltatore.

Articolo 47: Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è regolata;
 - dalle disposizioni del presente Capitolato e allegati, dal Contratto stipulato tra le Parti, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
 - dalle disposizioni del Codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016
 - dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
2. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 48: Subappalto

1. È consentito all'Appaltatore di subappaltare nei limiti previsti dalle disposizioni in materia dal Codice dei contratti pubblici. La scelta di avvalersi del subappalto va comunicata contestualmente alla presentazione dell'offerta economica.

Articolo 49: Corrispettivo e modalità di pagamento

49.1 Servizi gestionali, tecnici e manutenzione ordinaria (preventiva programmata e correttiva) a canone

1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta prestazione del servizio di manutenzione ordinaria (preventiva programmata e correttiva), di cui alla Sezione IV, è quantificato a corpo, compensato a canone, e sarà pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse ("Schema di offerta economica") e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Committente.
2. Il suddetto corrispettivo, fisso ed invariabile, si intende riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Committente – gli impegni assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta.
3. Il compenso sarà erogato in due tranches per ogni annualità, dietro presentazione di regolare fattura e sarà liquidato decorsi 30 gg dalla presentazione e protocollazione.
4. I prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, saranno comprensivi degli oneri diretti ed indiretti relativi al personale, dei costi della sicurezza, dei costi dei mezzi d'opera, delle attrezzature di lavoro e di cantiere, della strumentazione necessaria, degli oneri comunque previsti nel presente capitolato speciale, e di ogni altro onere, anche se non specificato, necessario alla completa effettuazione delle attività di manutenzione descritte
5. Il servizio di reperibilità 24/24 su chiamata è da intendersi incluso nel canone, non sarà pertanto riconosciuto alcun diritto di chiamata.
6. Eventuali oneri per la manutenzione straordinaria o per prestazioni a tariffa saranno contabilizzati a parte; il pagamento dei corrispettivi per tali attività saranno stabiliti di volta in volta nell'ambito dei singoli ordini di servizio.
7. L'Appaltatore nulla potrà pretendere per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, e nulla la Committente sarà tenuta a corrispondere, qualunque sia il motivo che l'Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente Contratto.

49.2 Manutenzione straordinaria e altre attività sugli impianti tecnologici con corrispettivo a misura

9. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della manutenzione straordinaria e delle altre attività sugli impianti tecnologici, di cui al precedente art. 37 - e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi realizzati nel periodo di durata contrattuale.

10. L'ammontare di ciascun intervento di manutenzione non programmata sarà quantificato a misura, in seguito alla richiesta di intervento, secondo quanto già dettagliatamente specificato nel presente Capitolato all'art. 37, applicando sui materiali la percentuale di sconto offerta in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, ai prezziari individuati nel medesimo articolo.
11. L'Appaltatore dovrà fatturare con cadenza mensile gli interventi ultimati nel mese precedente e per i quali sia stata superata positivamente la verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Committente.

Articolo 50: Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. I corrispettivi contrattuali saranno quelli determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in sede di offerta economica, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, da considerarsi fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. L'Appaltatore si impegnerà a rispettare le disposizioni previste dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Committente risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, il contratto sottoscritto, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 51: Penali

1. Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste.
2. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto, accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l'adempimento.
3. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore nel caso in cui non ottemperi – per cause non dipendenti dalla Committente ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Nel caso di mancato rispetto, nell'ambito delle attività previste di manutenzione con corrispettivo a canone, di una qualsiasi attività programmata e/o verifica e/o riparazione e/o intervento ecc., di cui all'art. 14, sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del Contratto, per un importo compreso tra Euro 250,00 (*duecentocinquanta/00*) ed Euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ogni inadempimento accertato in relazione alla oggettiva gravità della stessa;
 - b) In relazione agli interventi su chiamata da eseguire per la riparazione di un guasto e il ripristino della funzionalità degli impianti, in caso di mancato rispetto dei tempi d'intervento

e di ripristino, di cui all'art. 23, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (*centocinquanta/00*) per ciascun inadempimento

- c) Per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'avvio e/o l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura, di cui all'art. 26, accertati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Committente, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (*centocinquanta/00*) per ogni giorno di ritardo accertato.
- d) In caso di mancata reperibilità del Direttore Tecnico di Commessa di cui all'art. 7 sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (*cento/00*) per ogni assenza.

4. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Committente avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Committente all'Appaltatore mediante PEC e/o fax. Intal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Committente potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

6. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla ~~sa~~ completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 52: Recesso e risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, la Committente potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all' con raccomandata a/r o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di Contratto, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Committente;
 - d) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
 - e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
 - f) verificarsi di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al di fuori delle ipotesi sopra previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali, che verrà segnalato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.
3. La Committente ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso, corrispondendo il compenso per le lavorazioni a quella data eseguite ed un importo pari al 10% del residuo valore del contratto ancora da eseguire depurato del quinto.
4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
5. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

Articolo 53: Esecuzione in danno

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Committente potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Appaltatore con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 54: Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto sottoscritto.

Articolo 55: Codice etico

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO D** - artt. 9 e 13, comma 5 del **Codice di comportamento**, adottato dalla Fondazione MEIS e allegato al presente Capitolato. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 56: Controversie - foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Committente e l'Appaltatore, la competenza viene affidata esclusivamente al Foro di Ferrara. È escluso il ricorso all'arbitrato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Amedeo Spagnoletto

